

Legge regionale 03 settembre 1984 , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 16/02/1999

Interventi straordinari per il riassetto del territorio montano colpito dal nubifragio del 10 - 11 settembre 1983.

CAPO II

Norme finali e finanziarie

Art. 7

Gli interventi di cui al Titolo II, Capo I, della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche per il ripristino o per l'esecuzione di opere e di manufatti attigui o adiacenti agli edifici e finalizzati alla difesa degli stessi da cedimenti o da franamenti.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per le richieste di benefici già presentate ai sensi dell' articolo 16 della citata legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, per le avversità e relative delimitazioni di cui al DPGR n. 0686/Pres. del 22 dicembre 1983 e n. 0217/Pres. del 30 marzo 1984 nonché n. 0178/Pres. del 26 aprile 1983, così come modificato dal n. 0433/Pres. del 9 settembre 1983.

Art. 8

Gli interventi di cui al Titolo II, Capo I, della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche per la ricostruzione di edifici distrutti o irreparabilmente danneggiati dagli eventi calamitosi indicati all' articolo 13 della citata legge regionale.

Qualora la ricostruzione in sito non sia consentita dalle norme urbanistiche vigenti, ovvero non sia compatibile con le condizioni geologiche dell' area, anche per le eventuali mutate situazioni conseguenti all' evento calamitoso, le provvidenze di cui alla citata legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, sono ammesse anche per la ricostruzione di edifici su nuove aree di sedime nell' ambito dello stesso territorio comunale, purché riconosciute idonee dal punto di vista della sicurezza idrogeologica, salvo il rispetto della normativa urbanistica.

Art. 9

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999

Art. 10

(1)

La disposizione di cui al sesto comma dell' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, inserita con l' articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 5, e modificata dall' articolo 21 della legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9, relativa alla documentazione a corredo delle pratiche, si applica - oltre che per gli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 - anche per gli interventi di cui alla lettera a) dell' articolo 3 della citata legge regionale, nonché per gli analoghi interventi previsti dall' articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Note:

1 Articolo interpretato da art. 17, primo comma, L. R. 25/1985

Art. 11

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni che, per la riparazione o la ricostruzione di malghe di loro proprietà danneggiate o distrutte dal nubifragio verificatosi nel territorio montano il 10-11 settembre 1983, si avvalgono delle provvidenze previste dall' articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 alla differenza tra la spesa ritenuta ammissibile e il contributo concesso.

(1)

Per beneficiare dei contributi integrativi di cui al precedente comma i Comuni interessati debbono presentare domanda alla Direzione regionale dell' agricoltura entro 60 giorni dal ricevimento del decreto di concessione del contributo disposto a termini della richiamata legge 15 ottobre 1981, n. 590.

La spesa per la concessione dei contributi integrativi di cui al presente articolo grava sulle autorizzazioni di spesa previste per gli interventi di cui all' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33.

Note:

1 Parole sostituite al primo comma da art. 18, primo comma, L. R. 25/1985

Art. 12

Per l' attuazione degli interventi previsti dal precedente articolo 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 26.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.000 milioni per l' anno 1984, di lire 9.000 milioni per l' anno 1985 e di lire 10.000 milioni per l' anno 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale delle foreste - Categoria IX - il capitolo 6197 con la denominazione << Spese per interventi di ripristino e/o prevenzione e/o riassetto di opere idraulico - forestali e idrogeologiche nel territorio montano colpito dal nubifragio del settembre 1983 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 26.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.000 milioni per l' anno 1984, di lire 9.000 milioni per l' anno 1985 e di lire 10.000 milioni per l' anno 1986.

Al predetto onere di lire 26.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 (Rubrica n. 3 - Partita n. 37 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato capitolo 6197 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.000 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa per l' anno 1984.

Per la realizzazione degli interventi previsti dai precedenti articoli 2, lettera b), e 6, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria IX - il capitolo 8229 con la denominazione: << Oneri per interventi di ripristino e di prevenzione di opere pubbliche varie nel territorio montano colpito dal nubifragio del settembre 1983, nonché per il ripristino di manufatti ed opere poste a difesa o finalizzate al sostegno di edifici danneggiati >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 8.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Al predetto onere complessivo di lire 8.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 36 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato capitolo 8229 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984.

Per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente articolo 2, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 12.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1984, di lire 4.000 milioni per l' anno 1985 e di lire 3.000 milioni per l' anno 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria IX - il capitolo 8535 con la denominazione: << Oneri per il ripristino della viabilità provinciale e comunale, ivi comprese le opere necessarie per l' ammodernamento della rete viaria, nella zona montana colpita dal nubifragio del settembre 1983 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 12.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1984, di lire 4.000 milioni per l' anno 1985 e di lire 3.000 milioni per l' anno 1986.

Al predetto onere di lire 12.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 38 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato capitolo 8535 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa,

di lire 2.000 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa per l' anno 1984.

Per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente articolo 2, lettera d), è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XV - il capitolo 7004 con la denominazione: << Fondo per l' assegnazione di contributi in conto capitale per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende di cui all' articolo 19 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, danneggiate in conseguenza del nubifragio del settembre 1983 nell' Alta Carnia - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1984.

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 38 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Con deliberazione della Giunta regionale viene stabilita la ripartizione del fondo di cui al precedente quattordicesimo comma fra i settori dell' industria, del commercio, dell' artigianato e del turismo. In base a tale ripartizione il Presidente della Giunta provvede, con proprio decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, ad istituire gli appositi capitoli di spesa, da attribuirsi alle rispettive rubriche di competenza.

Per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente articolo 2, lettera e), è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI il capitolo 7506 con la denominazione: << Interventi diretti a ripristinare l' efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate in conseguenza del nubifragio del settembre 1983 nell' Alta Carnia >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1984.

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - partita n. 37 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato capitolo 7506 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa,

di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa per l' anno 1984.

Per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente articolo 2, lettera f), è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7189 con la denominazione: << Interventi di urgenza per opere e lavori di competenza della Direzione regionale dell' agricoltura nella zona montana colpita dal nubifragio del settembre 1983 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni, per l' anno 1984.

Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 37 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato capitolo 7189 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa per l' anno 1984.

Per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente articolo 2, lettera g), è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale degli enti locali - Categoria IV - il capitolo 434 con la denominazione: << Rimborsi ai Comuni della zona montana colpita dal nubifragio del settembre 1983 delle spese sostenute per interventi di pronto soccorso >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1984.

Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 38 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato capitolo 434 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo

1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa per l' anno 1984.

Art. 13

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.